



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N°126/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

in composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni in persona del
Cons. Daniela Alberghini ha pronunciato, all'udienza del 12 maggio 2025 la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32348** del registro di Segreteria, promosso da:

F. A., nato il OMISSIS ad OMISSIS e residente OMISSIS (c. f. OMISSIS), rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Sergio Fruncillo (c.f.: FRNSRG65P01H703G - pec
sergio.fruncillo@venezia.pecavvocati.it) e Salvatore Rotundo (c.f. RTNSVT73S20H703E -
pec pavvocatosalvatorerotundo@pec.it), tutti elettivamente domiciliati presso l'avv. Sergio
Fruncillo in Jesolo (VE) in Piazzetta Jesolo, n. 12;

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. A. Guadagnino e domicilio eletto presso
l'Avvocatura regionale INPS in Venezia, S. Croce 929, pec:
avv.A.guadagnino@postacert.inps.gov.it;

Avente a oggetto il riconoscimento del diritto al trattamento di pensione di vecchiaia

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI l'Avv. Sergio Fruncillo per il ricorrente e l'Avv. A. Guadagnino per INPS alla pubblica
udienza del 12 maggio 2025, tenutasi con l'assistenza del Segretario d.ssa Roberta
Campolonghi, come da verbale.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in data 5 febbraio 2025 il sig. A. F., già dipendente del Ministero di Giustizia e iscritto alla Cassa Pensione Ufficiali Giudiziari, esponeva di aver presentato in data 04.03.2024, avendo maturato anche in forza dei pregressi rapporti di lavoro pubblico un'anzianità pari a 24 anni, 5 mesi e 7 giorni, all'INPS istanza per la liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dall'1.06.2024.

Detta anzianità era stata maturata dal 14.02.1985 al 30.06.1991, senza soluzione di continuità, presso il Comune di Napoli, dal 01.07.1991 al 07.08.2008, senza soluzione di continuità, in servizio presso il Ministero di Giustizia con la qualifica di Funzionario UNEP, oltre a 11 mesi e 20 giorni di contributi figurativi utili per il trattamento di quiescenza a seguito del servizio di leva svolto nel periodo dal 14.06.1979 al 3.06.1980.

Ciò nonostante con nota del 14.08.2024, consegnata al sig. F. A. il successivo 06.09.2024, INPS comunicava il rigetto della domanda, risultando unicamente 14 anni 7 mesi e 12 giorni in CPUG e 1 anno 10 mesi e 20 giorni FPLD. Già in precedenza INPS, con comunicazione del 23.11.2022, aveva evidenziato che non risultavano tutti i periodi di servizio prestati in favore del Ministero di Giustizia con la qualifica di Funzionario UNEP.

Avverso il predetto provvedimento di rigetto l'odierno ricorrente, in data 12.10.2024, inoltrava ricorso in opposizione alla Direzione Provinciale INPS territorialmente competente e in data 4.11.2024 ricorso innanzi al Tribunale del lavoro di Venezia di RG. 2260/2024, che tuttavia si pronunciava con sentenza n. 94/2025 del 4.02.2025, declinando la giurisdizione.

Avendone il ricorrente interesse, riassumeva il ricorso innanzi a questa Corte chiedendo che venisse accertato il proprio diritto al trattamento pensionistico, previo accertamento dei periodi di servizio utili a tale fine.

Contestualmente il ricorrente, allegando le proprie precarie condizioni economiche, formulava istanza di abbreviazione del termine.

Con decreto in data 10 febbraio 2025 veniva fissata l'udienza del 12 maggio 2025 per la trattazione del ricorso.

Il ricorso ed il relativo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente e tempestivamente notificati a parte resistente, che si costituiva in giudizio con memoria in data 30 aprile 2025.

Rappresentava l'Istituto di aver formulato richiesta di chiarimenti e di integrazione documentale all'Amministrazione ex datrice di lavoro del ricorrente, e, a seguito del riscontro da quest'ultima fornito, di aver provveduto all'aggiornamento della posizione contributiva del ricorrente e, conseguentemente, di aver accolto la domanda di pensione con decorrenza 1.6.2024, di aver liquidato il relativo trattamento e di aver provveduto, inoltre, al riconoscimento degli arretrati, maggiorati degli interessi.

Concludeva, quindi, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate.

In data 2 maggio 2025 parte ricorrente produceva la documentazione (già agli atti del giudizio in quanto prodotta da INPS) relativa all'avvenuto riconoscimento del diritto alla pensione del ricorrente.

All'odierna udienza il difensore del ricorrente dava atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per il riconoscimento delle spese, in considerazione del fatto che il ricorrente era stato costretto a ricorrere alla via giudiziaria stante l'inerzia di INPS, che era già in possesso della documentazione attestante il servizio.

Il rappresentante di INPS si riportava alla memoria in atti.

Osserva preliminarmente questo Giudicante che *“anche di recente è stato ribadito che (Cass. n. 19845/2019) si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la*

volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018)

sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di

contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. (...) E', infatti, principio

tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia

del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto

mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni

conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di

lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta

soccombenza virtuale" (Cass.civ. Sez. II, 29 luglio 2021 n. 21757; più recentemente,

Cass.civ. Sez. I, n. 23396/2024).

Come si è detto, parte ricorrente ha preso atto dell'intervenuto accoglimento della

domanda di pensione del ricorrente e della conseguente liquidazione del trattamento

pensionistico con la decorrenza indicata nella domanda, oltre agli arretrati maturati e non

corrisposti ed interessi, nulla opponendo alla dichiarazione di cessazione della materia del

contendere richiesta da parte resistente anche all'odierna udienza.

In base all'assetto dei reciproci rapporti così determinatosi in relazione ai profili dedotti in

giudizio, pertanto, sono venute meno le ragioni del contrasto tra le parti e, con questo,

anche la necessità di una pronuncia di questo Giudice: deve, pertanto, darsi atto che è

cessata la materia del contendere, verificandosi perciò una causa di estinzione del processo

ai sensi dell'art. 111 c.g.c. che, pertanto, deve essere dichiarata.

Quanto al residuo profilo delle spese di lite, ai sensi dell'art. 111, comma 8 c.g.c., le stesse

restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione

monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al

